



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 1822/A Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI, II e V

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Interventi a favore di cittadini campani con disabilità gravi privi del sostegno familiare" Reg. Gen. n. 160

Ad iniziativa dei Consiglieri Petrone e D'Amelio.
Depositata il 28 gennaio 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II e V Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, - 4 FEB 2011

IL PRESIDENTE



*Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea*

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Interventi a favore di cittadini campani con disabilità gravi privi del
sostegno familiare”*

Ad iniziativa dei Consiglieri Petrone e D'Amelio

(Registro Generale numero 160)



Consiglio Regionale della Campania
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si intende promuovere su tutto il territorio regionale il principio di garanzia all'autodeterminazione dei cittadini con disabilità in armonia con l'art. 3 della Costituzione e nel pieno rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dallo Stato Italiano con la legge 3 marzo 2009 n. 18.

In particolare, risulta di particolare importanza e necessità garantire azioni integrate ed autorevoli di promozione della vita indipendente dei cittadini con disabilità privi del sostegno familiare al fine di evitare l'entrata nel percorso della cronicità che, oltre a comportare una significativa perdita della dignità umana che va garantita al di là di ogni schieramento, incide pesantemente sulla spesa pubblica. Tali azioni vanno promosse e sostenute in armonia e nel pieno rispetto della legge 21 maggio 1998 n. 162 sulla vita indipendente e del DPCM 29 novembre 2001 all. 1/C che disciplina i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria.

La proposta, inoltre, intende promuovere un concetto dinamico di disabilità, così come indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che superando i concetti statici di "menomazione, disabilità e handicap" intende la disabilità quale incrocio tra le strutture e funzioni corporee con quelle di attività e partecipazione che caratterizzano significativamente le restrizioni e le limitazioni che ne impediscono la partecipazione. Attraverso l'International Classification Functioning Disability and Health (ICF), strumento di valutazione del funzionamento che ribalta la posizione di riferimento valutando le discriminanti di salute, è possibile articolare adeguate azioni di intervento integrato che promuovano l'autonomia del cittadino interessato ed evitino sprechi di risorse.

Con questa impostazione di fondo si vogliono incentivare interventi che vanno dalla informazione, sensibilizzazione e tutoraggio in un processo di trasferimento di competenza al cittadino per determinarne la reale autonomia, a percorsi di vita indipendente, al riconoscimento di un assegno di cittadinanza che dia la possibilità alla persona con disabilità di autogestire la propria assistenza, avvalendosi del supporto degli Enti di competenza, secondo la tipologia di disabilità, al servizio di assistenza personale al percorso condiviso di indipendenza.

Tutti gli interventi proposti vanno inseriti in un apposito Piano regionale per la vita indipendente dei cittadini con disabilità grave che, in armonia con i Piani di Zona Sociali e i Piani delle Attività territoriali, possa promuovere su tutto il territorio regionale un'apolitica coerente di sostegno al superamento delle disabilità ed all'incentivazione all'autonomia a garanzia dei diritti inviolabili alla dignità umana, nel rispetto della L.R. 11/2007 e del successivo regolamento di attuazione. Il Piano va redatto da una apposita Commissione interdisciplinare che possa avere la capacità di poter comprendere al suo interno tutte le varie sfaccettature che compongono la problematica.

Gli Enti attuatori degli interventi devono essere i Comuni singoli o Associati in Ambiti Territoriali i quali, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, redigono appositi Piani Personalizzati per la vita indipendente e ne curano la promozione, la verifica ed il monitoraggio.

A garanzia della bontà del processo, quale supporto agli Assessorati regionali di competenza e, nel contempo, quale riferimento per la cittadinanza ed in particolare per i cittadini con disabilità ed i loro familiari, è istituito l'Osservatorio Regionale sulle politiche di autonomia dei cittadini con disabilità al quale partecipano, a diverso titolo, tutti i rappresentanti che operano da tempo in materia, inoltre va garantita una presenza politica, sia di maggioranza che di opposizione, che garantisca la adeguata rappresentanza per la eventuale modifica o innovativa proposta di normative regionali sempre più aderenti ai bisogni evolutivi delle persone con disabilità.

Per l'attuazione delle azioni suindicate va istituito un apposito fondo composto da:

- risorse del fondo nazionale per la non autosufficienza;
- risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali;



Consiglio Regionale della Campania

- risorse del bilancio regionale;
- risorse provenienti da privati o da altri enti pubblici.

Il Fondo, che servirebbe per tutti gli interventi regionali mirati alla disabilità grave ed alla non autosufficienza, assumono una destinazione vincolata con obbligo di rendicontazione separata e fanno parte del Fondo Unico di Ambito che i Comuni utilizzano per la realizzazione dei Piani di Zona Sociali.

Le risorse da reperire nel bilancio regionale possono essere prelevate in parte dal capitolo sull'integrazione sociosanitaria, così come costituito ai sensi della L.R. 11/2007, per gli interventi di cui al DPCM 29/11/2001 all. 1/C ed in parte sui risparmi assunti dalla rilevazione dell'inappropriatezza di prestazioni sanitarie oltre che dalla fiscalità generale



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea
Art. 1

(Finalità)

- 1.** La Regione Campania con la presente legge intende promuovere i diritti di cittadinanza attiva delle persone disabili in armonia dell'art. 3 della Costituzione e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009 n. 18.
- 2.** La presente legge, in particolare, reca misure di assistenza in favore di cittadini campani con disabilità gravi, ai sensi dell'art. 3 comma 3) della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed accertata con le modalità di cui all'art. 4 della medesima legge, privi del sostegno familiare in quanto privi di entrambi i genitori o con genitori non autosufficienti, nel rispetto della legge 21 maggio 1998 n. 162 e del DPCM 29 novembre 2001 all' 1/C che disciplina i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria.
- 3.** Le misure di cui al comma 2) sono adottate, previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale, secondo i principi dettati nell' International Classification Functioning, Disability and Health (ICF), di cui all'art. 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e nel rispetto della L.R. 23 ottobre 2007 n. 11 e del successivo regolamento di attuazione, anche in vista del venir meno del sostegno familiare, realizzando la progressiva presa in carico del cittadino interessato già durante l'esistenza in vita dei genitori.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge s'intende per disabilità qualsiasi azione che comporta la restrizione dell'attività e la limitazione della partecipazione di ogni cittadino secondo i nuovi parametri di salute dettati dall'OMS e ricompresi nell'ICF.
2. Per disabilità grave si intende una particolare restrizione della relazione sociale e ambientale che impedisce significativamente la reale partecipazione dell'individuo e la piena autonomia.
3. Per progetto individuale di vita si intende una accurata programmazione degli interventi da attivare attraverso una specifica valutazione multidimensionale della presenza di facilitatori e di barriere che ne caratterizzano il funzionamento e l'autonomia con l'indicazione del relativo percorso di vita indipendente.





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3
(Interventi)

1. La presente legge promuove su tutto il territorio regionale i seguenti interventi a favore di cittadini campani con disabilità grave certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3) della legge 104/92:
- a) Sportelli di informazione, sensibilizzazione e tutoraggio per favorire processi di empowerment dei cittadini coinvolti;
 - b) percorsi di autonomia di vita indipendente;
 - c) assegno di cittadinanza per azioni di assistenza autogestita adeguata alla tipologia di disabilità;
 - d) servizio di assistenti personali con l'obiettivo di fornire al cittadino:
 - 1) aiuto alla persona con disabilità grave in grado di autodeterminare le proprie scelte di vita, attraverso servizi offerti in ambito domiciliare e sociale allargato;
 - 2) sostegno alla famiglia per persone non in grado di autodeterminare le proprie scelte di vita negli impegni di cura quotidiana con priorità alle situazioni di impossibilità della famiglia a garantire la continuità dell'intervento assistenziale.





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea
Art. 4

(Piano regionale per la vita indipendente dei cittadini con disabilità grave)

1. La Giunta Regionale, entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le Commissioni consiliari permanenti di competenza emana appositi indirizzi per la redazione del Piano regionale per la vita indipendente dei cittadini con disabilità grave in armonia con le programmazioni regionali di presentazione dei Piani di Zona Sociali, redatti dai Comuni singoli o associati in Ambiti Territoriali, e dei Piani delle Attività Territoriali, redatti dai Distretti Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali.
2. Al fine di promuovere l'omogeneità degli interventi integrati di presa in carico, è istituito presso la Presidenza della Giunta un'apposita Commissione composta da dirigenti e funzionari delle Aree/Settori di competenza con il compito di:
 - a) redigere il Piano regionale;
 - b) articolare tutte le azioni di verifica e monitoraggio del Piano;
 - c) redigere apposito report sugli esiti degli interventi e proporre eventuali modifiche.
3. In sede di prima attuazione del Piano gli interventi previsti avranno durata annuale, dopo 12 mesi dall'attuazione degli interventi ed apportate le eventuali correzioni agli stessi, sentite anche le principali associazioni di categoria, la Giunta regionale approva il Piano regionale sulla disabilità grave con durata triennale.
4. Alla scadenza di ogni Piano regionale sulla disabilità grave, la Giunta regionale organizza una apposita Conferenza sulla vita indipendente dei cittadini campani con disabilità grave quale momento pubblico di condivisione degli esiti e di promozione degli interventi futuri.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea
Art. 5

(Enti coinvolti)

1. I Comuni singoli o associati in Ambiti Territoriali, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, redigono apposito piano di intervento, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 4 comma 1), da inserire nei Piani di Zona Sociali nel quale vengono indicate le finalità, le procedure, gli esiti e le azioni di verifica e monitoraggio dei progetti di vita indipendente attivati.
2. Con apposito regolamento, i Comuni singoli o associati in Ambiti Territoriali, disciplinano:
 - a) le modalità e le procedure di accesso agli interventi di cui all'art. 3 della presente legge attraverso una apposita Porta Unica di Accesso;
 - b) le procedure di affidamento dei servizi in materia ad organizzazioni autorizzate/accreditate secondo la normativa vigente;
 - c) le modalità di verifica e monitoraggio degli interventi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

(Osservatorio Regionale sulle politiche di autonomia dei cittadini con disabilità)

1. Al fine di promuovere tutte le adeguate azioni di informazione, sensibilizzazione e partecipazione ai progetti per la vita indipendente di cittadini con disabilità e/o non autosufficienti, è istituito l' Osservatorio Regionale per le politiche di autonomia dei cittadini con disabilità.
2. L'Osservatorio regionale ha il compito di:
 - a) monitorare i programmi e le politiche regionali per i problemi della disabilità, nonché gli atti relativi alla stessa materia, nei casi previsti dalla normativa vigente e ogniqualvolta richiesto dagli organi competenti o dall'Osservatorio stesso;
 - b) proporre modifiche ed adeguamenti alla normativa;
 - c) promuovere indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regionale e nazionale finalizzati alla qualificazione ed integrazione degli interventi nei confronti dei cittadini con disabilità con particolare attenzione a buone pratiche in tema di vita indipendente.
3. L'Osservatorio è istituito, entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è così composto:
 - a) dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
 - b) dall'Assessore alle Politiche Sociali o suo delegato;
 - c) dall'Assessore alla Sanità o suo delegato;
 - d) da dieci rappresentanti delle associazioni di categoria di rilievo regionale e nazionale;
 - e) da cinque rappresentanti degli Ambiti territoriali, di cui alla legge regionale n. 11/2007, uno per ogni provincia;
 - f) da un rappresentante per ogni singola ASL.
4. L'Osservatorio, su richiesta del Presidente, è integrato secondo le materie oggetto delle singole sedute da:
 - a) un rappresentante della cooperazione sociale;
 - b) un rappresentante della Direzione Regionale del MIUR;
 - c) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Impiego;
 - d) un rappresentante per ognuna delle maggiori organizzazioni sindacali.
5. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano di diritto i Presidenti delle Commissioni Permanenti Consiliari "Politiche Sociali" e "Sanità e Sicurezza Sociale" o, per delega, due Consiglieri, uno per la maggioranza ed uno per la minoranza, appartenenti a ciascuna Commissione.
6. L'Osservatorio si dota di un apposito regolamento di funzionamento, resta in carica 5 anni e comunque non oltre la validità della legislatura che lo ha istituito.





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7
(Fonti di finanziamento)

1. Sono fonti di finanziamento del fondo:

- a) risorse provenienti dal fondo nazionale per la non autosufficienza
- b) risorse provenienti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- c) risorse proprie appostate nel bilancio annuale regionale;
- d) risorse comunitarie;
- e) risorse provenienti da privati o da altri enti pubblici.

2. Le risorse del fondo regionale per la disabilità grave e la non autosufficienza vengono annualmente ripartite fra gli Ambiti Territoriali secondo i criteri stabiliti dal Piano regionale di cui all'art. 4 comma 1) e confluiscono nel Fondo Unico di Ambito per la gestione degli interventi e servizi del sistema integrato territoriale sociale e sociosanitario.

3. Le risorse del fondo per la disabilità grave e la non autosufficienza hanno destinazione vincolata e sono soggetti ad apposita rendicontazione separata all'interno della rendicontazione generale del fondo unico di ambito





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di €.....milioni per l'esercizio finanziario....iscritta nell'U.P.B. 4.16.41 in apposito capitolo di spesa. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore ai sensi del vigente Statuto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

